



Comune di Montecatini Val di Cecina

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE AI SENSI DELL'ART. 5
DELLA LEGGE N. 21/1992**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30/07/2024

CAPO I - NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA.....	3
ART.1 PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO.....	3
ART. 3 - AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE AMMESSE	3
ART. 4 NORME D'ESERCIZIO.....	4
ART. 5 - SERVIZI SOSTITUTIVI O INTEGRATIVI DEL TRASPORTO DI LINEA.....	4
ART. 6 - NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	4
ART. 7 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE.....	5
ART. 8 - CONTRASSEGNI PER LE AUTOVETTURE.....	5
CAPO II - PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE DA RIMESSA.....	5
ART. 9 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE.....	5
CAPO III - L'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO.....	6
ART. 10 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI.....	6
ART. 11 - CONTENUTO DEL BANDO.....	6

ART.12 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE.....	7
ART. 13 – COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI.....	8
ART. 14 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONE.....	8
ART. 15 - VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE.....	8
ART. 16 - TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE.....	8
CAPO IV - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO.....	9
ART. 17- INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	9
ART. 18 - CONTACHILOMETRI.....	9
ART. 19 - LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DI AUTOVETTURE.....	9
ART. 20 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO.....	9
ART. 21 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI.....	10
ART. 22 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.....	10
ART. 23 - TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA'.....	10
ART. 24 TARIFFE.....	11
CAPO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI.....	11
ART. 25 - ADDETTI ALLA VIGILANZA.....	11
ART. 26 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARE.....	11
ART. 27 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	11
ART. 28 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	12
ART. 29 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	12
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	12
ART. 30 DEROGHE.....	12
Art. 31 ABROGAZIONI.....	12

CAPO I - NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

ART.1 PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina l'autoservizio pubblico non di linea svolto ai sensi della legge 21/1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", nella forma del servizio di noleggio con conducente.
2. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l'esercizio del servizio di taxi, del servizio pubblico di piazza (vetturini e taxi-merci), del servizio noleggio con conducente tramite mezzi diversi da quelli indicati al art. 2 ed il trasporto pubblico di linea.
3. Il servizio di NCC svolto ai sensi del presente Regolamento deve necessariamente avere afferenza territoriale con il Comune di Montecatini V.C.
4. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Toscana.

ART. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Per noleggio "da rimessa" con conducente s'intende quel servizio effettuato da soggetti singoli od associati nelle forme previste dalla Legge mediante veicoli fino a 9 posti a sedere compreso il conducente. Il servizio di NCC, inteso come autoservizio pubblico non di linea è finalizzato al trasporto collettivo o individuale di persone, e si rivolge ad un'utenza specifica, la quale, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, così come definito agli articoli 1 e 3 della Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 e ss.mm.ii.
2. Per conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di almeno una rimessa nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima provincia in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione agli Enti.
3. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse. È vietato sostare sul suolo pubblico allo scopo di procacciarsi il servizio, salvo la deroga prevista dall'art. 30 del presente regolamento.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE AMMESSE

1. L'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
3. Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 21 del 1992, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente possono:
 - a. essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, in conformità alle leggi sulla cooperazione;
 - c. associarsi in consorzi tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

- d. essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente, sia in forma societaria che individuale.
- 4. È consentito conferire l'autorizzazione agli organismi previsti al comma precedente e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in casi di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso si applica quanto disposto dall'art. 7 comma 3 della Legge n. 21 del 1992.

ART. 4 NORME D'ESERCIZIO

- 1. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
- 2. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio possono avvalersi, della collaborazione di familiari o di dipendenti nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
- 3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego.
- 4. I titolari sono tenuti a comunicare all'Ufficio Polizia Municipale del Comune i nominativi di eventuali collaboratori familiari, dipendenti e sostituti.
- 5. L'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92, come disciplinato dalla LR n. 67/1993, è necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea anche in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
- 6. È fatto obbligo della compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione del decreto, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea ai sensi dell'art. 11, comma 4 della legge n. 21/92. La versione cartacea consta di un registro con pagine numerate in doppia copia di cui una depositata nella rimessa situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione a disposizione per i controlli da parte della Polizia Municipale. Il registro cartaceo non è soggetto a vidimazione. La mancata fornitura della copia alla PM è sanzionata ai sensi dell'art. 180, comma 8 del Codice della Strada.

ART. 5 - SERVIZI SOSTITUTIVI O INTEGRATIVI DEL TRASPORTO DI LINEA

- 1. Previa autorizzazione comunale, i veicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizio sostitutivo o integrativo del servizio di trasporto pubblico di linea, oppure per servizi effettuati dall'Amministrazione Comunale, al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione od il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali.
- 2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa, a condizione che venga stipulato un contratto di servizio tra il soggetto affidatario-concessionario del servizio di trasporto pubblico di linea programmato da parte della pubblica amministrazione e i titolari dell'autorizzazione di noleggio con conducente oppure un organismo associativo dei medesimi, previa autorizzazione da parte dell'ente che ha affidato o concesso il servizio. Il contratto di servizio determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

ART. 6 - NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il numero massimo delle autorizzazioni di cui all'art 4 del presente regolamento, rilasciabili nel territorio del Comune di Montecatini Val di Cecina, tenendo conto del fabbisogno sulla base dei parametri indicati dalla Regione Toscana con Deliberazione del C.R. n.131 del 1/03/1995, è di tre (3) autorizzazioni relativamente alla tipologia autovettura (veicoli di categoria M1).
2. Nel numero delle autorizzazioni così come determinato dal precedente comma, devono essere ricomprese quelle già operanti alla data di approvazione del presente regolamento.
3. A seguito di variazioni della situazione territoriale, sociale ed economica comunale, il numero delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio e il tipo di veicoli, può essere aggiornato dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei seguenti fattori anche disgiuntamente:
 - a. numero delle licenze già operanti;
 - b. esistenza e modalità di altre offerte di trasporto pubblico di linea e non di linea;
 - c. popolazione e sua distribuzione sul territorio;
 - d. attività produttive;
 - e. necessità legate al regolare svolgimento dei servizi socio-sanitari, scolastici, sportivi, ricreativi e culturali;
 - f. presenza turistica.

ART. 7 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.
3. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all'art. 8, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione. Successivamente all'immatricolazione del nuovo autoveicolo il Comune rilascia una nuova autorizzazione ritirando la precedente.

ART. 8 - CONTRASSEGNI PER LE AUTOVETTURE

1. Le autovetture in servizio per il noleggio da rimessa potranno essere di qualsiasi colore e dovranno portare all'interno della vettura, posizionati sul parabrezza anteriore e lunotto posteriore, due cartelli di cm. 14x20, con la dicitura in nero su fondo bianco "Comune di Montecatini V.C. - N.C.C.", a cui deve affiancarsi il numero dell'autorizzazione. Esse sono inoltre dotate di una targa posteriore di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte: < **NCC** > inamovibile, lo stemma del Comune di Montecatini V.C. e un numero progressivo corrispondente al numero dell'autorizzazione.
2. I contrassegni di cui ai commi precedenti sono predisposti dal Comune e devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dal responsabile del servizio competente ed ivi depositati. Per la predisposizione e il rilascio dei contrassegni il Comune può stabilire la corresponsione di un importo a copertura totale o parziale delle spese.

CAPO II - PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE DA RIMESSA

ART. 9 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

1. L'esercizio della professione di noleggiatore da rimessa con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. possesso della patente di guida Cat. "B" o superiore e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada (CAP / CQC);
- b. essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio come di seguito indicati:
 - l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
 - l'essere incorso in condanne per i reati di cui all'art. 186, comma 2 e art. 187 del Codice della Strada, quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
- c. iscrizione nel ruolo della provincia di Pisa dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992. Nel caso previsto all'art. 3, comma 3 lettera d), il requisito professionale si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore, per ogni altro tipo di società, o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.
 - d. avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Montecatini Val di Cecina, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
 - e. essere proprietario o avere la piena disponibilità del veicolo utilizzato per il servizio nella forma del leasing o del noleggio a lungo termine
 - f. non essere titolari di licenza taxi;
 - g. essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
- 2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza dal titolo.

CAPO III - L'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO

ART. 10 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso, per titoli ed eventualmente esami, a soggetti in possesso dei requisiti, così come specificati nel bando ai sensi di legge e del presente regolamento.
2. Il bando è indetto entro 90 giorni dal momento in cui sia divenuto possibile il rilascio di una nuova autorizzazione, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una o più autorizzazioni o in seguito di aumento del contingente numerico delle stesse stabilito con delibera di giunta.
3. Il competente ufficio comunale istituisce il registro delle autorizzazioni rilasciate, in cui le stesse vengono annotate in ordine cronologico. Laddove sia istituito un Ufficio Suap associato, il Comune mediante apposita delibera di Giunta, può delegare a questo la redazione e pubblicazione del bando e la relativa istruttoria.

ART. 11 - CONTENUTO DEL BANDO

1. Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a. numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;

- c. termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - d. termine entro il quale deve essere convocata la commissione di esame per la valutazione delle domande presentate.
- 2. Il relativo bando, approvato con determinazione del responsabile della struttura comunale competente o del Suap ove ricorra l'ipotesi prevista all'art. 10 comma 3, è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale per intero, mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e ne è data adeguata pubblicità attraverso ogni altra forma di pubblicizzazione ritenuta idonea.
 - 3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
 - 4. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di 90 giorni dalla scadenza del precedente.

ART.12 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

- 1. Ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni il bando dovrà prevedere la valutazione dei seguenti requisiti attribuendo a ciascuno il relativo punteggio secondo un criterio di proporzionalità:
 - A. Titoli di studio;
 - a. Laurea (triennale o quinquennale)
 - b. Diploma di Maturità
 - c. Licenza media inferiore
 - B. conoscenza di una o più lingue straniere tra le seguenti: inglese, spagnolo, tedesco e francese. Tale conoscenza dovrà essere documentata attraverso il conseguimento di idonei titoli di studio quali: laurea ad indirizzo linguistico; diploma ad indirizzo linguistico, diplomi di istituti linguistici accreditati attestanti conoscenza di livello superiore a quello di principianti. Sarà inoltre valutato in riferimento alle lingue suddette: il superamento di esami universitari; documentato soggiorno all'estero per motivi di studio, ricerca o lavoro per periodi di almeno un anno; lo status di madrelingua; il servizio prestato come dipendente o collaboratore familiare di un'impresa di n.c.c., di taxi o di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea.
 - C. Impegno a svolgere servizi gratuiti o a prezzo agevolato in ambito comunale per utilità sociale per almeno 200 Km. l'anno;
 - D. Disponibilità o impegno ad acquisire una autovettura destinata al servizio con alimentazione a metano, GPL, bifuel (benzina- metano, benzina-GPL) o ibrida benzina-elettrica o totalmente elettrica. In questo ultimo caso il candidato deve detenere nella propria autorimessa o avere in prossimità della stessa un'apposita infrastruttura di ricarica.
 - E. sede dell'impresa o residenza del titolare nel Comune di Montecatini Val di Cecina da almeno 3 anni;
 - F. Il Bando potrà prevedere la valutazione di ulteriori titoli e requisiti che siano ritenuti idonei a garantire una prestazione del servizio maggiormente radicata sul territorio comunale, attenta alle abitudini dei residenti ed alle loro esigenze di spostamento nonché alle necessità delle imprese locali. Potrà inoltre prevedere la valutazione della disponibilità (in proprietà o leasing), in caso di vincita del concorso: di autovettura equipaggiata con dispositivi ed attrezzature idonee per il trasporto di persone con limitate o impedito capacità motorie. In tal caso, l'immatricolazione di un'autovettura non avente le già menzionate caratteristiche costituirà condizione per ridurre il punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli e quindi di riformulazione della graduatoria;
- 2. Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi criteri posseduti. A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale l'aver sottoscritto un contratto di lavoro con

un'impresa di n.c.c. per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi . In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più giovane d'età.

3. In aggiunta alla valutazione dei titoli suddetti il bando potrà prevedere che mediante specifica prova d'esame sia accertata l'idoneità dei candidati all'espletamento del servizio con particolare riferimento alla conoscenza del regolamento comunale, alla toponomastica del territorio comunale ed alla conoscenza pratica delle lingue straniere. A tal fine il bando dovrà prevedere le materie d'esame, i criteri di valutazione delle prove nonché la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

ART. 13 – COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni il Responsabile dell'ufficio competente provvede alla nomina di una commissione di concorso, presieduta dallo stesso o da suo delegato e composta da n. 2 membri esperti.
2. La commissione è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui all'articolo 11, lettera d) del presente regolamento.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Comune inquadrato nell'area degli istruttori, ovvero da uno dei membri della commissione stessa.
4. La Commissione redige la graduatoria di merito sulla base del punteggio attribuito ai titoli di valutazione di previsti dal bando.

ART. 14 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio competente, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art. 13, provvede al rilascio dell'autorizzazione. Ove il bando di concorso sia stato svolto dal Suap associato, l'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del Suap.
2. Il titolare che ha trasferito l'autorizzazione non può più assumere la titolarità di altra autorizzazione mediante pubblico concorso indetto dal Comune di Montecatini V.C. Al medesimo soggetto può esserne trasferita altra, per atto fra vivi, decorsi cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 15 - VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato e non sono soggette a procedure di rinnovo.
2. L'autorizzazione può essere revocata, sospesa o dichiarata decaduta in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
3. Il servizio competente comunale provvede all'attività di controllo con sistema periodico al fine di verificare la sussistenza dei requisiti personali dell'esercente e il criterio della territorialità dell'esercizio.

ART. 16 - TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato contratto di trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa ai sensi di legge, sottoscritto innanzi ad un notaio.
2. E' consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. essere assegnatario di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b. aver compiuto sessant'anni;
 - c. essere divenuto permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. Il trasferimento dell'autorizzazione "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 9. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

CAPO IV - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 17- INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o volturazione del titolo. Sono fatte salve eventuali richieste di proroga per documentate cause di forza maggiore.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di cinque giorni, al competente ufficio comunale.

ART. 18 - CONTACHILOMETRI

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

ART. 19 - LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DI AUTOVETTURE

1. Per la sostituzione di autovetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, l'Amministrazione comunale può autorizzare, previa istanza scritta, la locazione a breve termine alle seguenti condizioni:
 - a. il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
 - b. il periodo della locazione a breve termine non può eccedere il tempo necessario per la riparazione;
 - c. sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.
2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

ART. 20 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a. comportarsi con correttezza, civismo, evitare ogni tipo di discriminazione, agire con senso di responsabilità in qualsiasi evenienza.
 - b. seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - c. consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
 - d. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - e. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

- f. consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - g. curare la qualità del trasporto nei minimi particolari;
 - h. rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
 - i. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne faccia richiesta.
 - j. Ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
 - k. Comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
- a. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b. portare animali propri in vettura;
 - c. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d. rifiutare il trasporto di bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - e. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.
 - f. fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
 - g. effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

ART. 21 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
- a. fumare durante il trasporto;
 - b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c. pretendere il trasporto di animali senza aver adottato in accordo con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura;
 - d. pretendere il trasporto di merci diverse da bagaglio al seguito;
 - e. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada

ART. 22 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 23 - TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA'

- 1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti con disabilità e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
- 2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei soggetti con disabilità è effettuata gratuitamente.

ART. 24 TARIFFE

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 comma 1 lett. C) il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

CAPO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

ART. 25 - ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di cui all'art. 13 della Legge n. 689 del 24/11/1981.

ART. 26 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARE

1. Le violazioni al presente regolamento sono così punite:
 - a. Con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24/11/1991 n. 689;
 - b. Con le sanzioni amministrative accessorie di cui agli artt. 27 e 28 previa comunicazione di avvio procedimento ai sensi della legge n. 241/90
 - c. In caso di violazioni commesse da un dipendente od un collaboratore familiare, il titolare è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente regolamento, se il fatto non è già sanzionato ai sensi di legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1991, per le violazioni al presente regolamento, la Giunta comunale all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni dello stesso art. 16, comma 1

ART. 27 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è sospesa con atto emanato dal Responsabile del Servizio competente, per un periodo da 7 a 180 giorni, nei seguenti casi:
 - a. violazione alle norme del Codice della Strada, tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b. violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c. violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art. 4;
 - d. violazione delle norme che regolano il trasporto delle persone con disabilità
 - e. violazione dei criteri per la determinazione delle tariffe;
 - f. per reiterata irreperibilità o prolungato mancato svolgimento del servizio in ambito del territorio comunale;
 - g. violazione, per la terza volta nell'arco di un anno, degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, che comporti l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del precedente art. 26.

2. L'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione del titolo avviene secondo il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione al tipo e all'entità della violazione, ed è determinata secondo i seguenti criteri generali:
 - a. intenzionalità della condotta e indici di negligenza, imprudenza o imperizia;
 - b. rilevanza degli obblighi violati;
 - c. grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi, ovvero disservizio determinatosi;
 - d. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del trasgressore, ai precedenti comportamenti nell'ambito del biennio o triennio, al comportamento verso gli utenti;
 - e. gravità della violazione;
 - f. opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - g. personalità dell'agente e sue condizioni economiche.

ART. 28 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il responsabile del Servizio comunale competente dispone la revoca della autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. per violazione delle norme sulla trasferibilità della autorizzazione così come previste dall'art. 16;
 - b. a seguito di provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio adottati ai sensi dell' artt. 27, per un periodo complessivamente superiore a 6 mesi;
 - c. per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio nell'arco di un anno;
 - d. per motivi di pubblico interesse e per la perdita dei requisiti di cui all'art. 9;
 - e. per l'esercizio dell'attività quando l'autorizzazione è stata sospesa;
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 29 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il responsabile del servizio comunale competente dispone la decadenza della autorizzazione:
 - a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17;
 - b. perdita del requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 3 della L.R. n. 67/93, nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività eventualmente previste dal presente regolamento
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca della autorizzazione.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 DEROGHE

1. Considerato che nel Comune di Montecatini V.C. non è esercitato il servizio di Taxi si autorizzano, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 21 del 15/01/1992 e dell'art. 6 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 01/03/1995, i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche appositamente dedicate.

Art. 31 ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di servizio di noleggio con conducente, sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia, il Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 28/02/2002 e successive modifiche e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.